

## **TI\_GERICHTE 35.2018.27 vom 3. Oktober 2018**

TI Tribunale d'appello, 2018-10-03, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_35.2018.27](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_35.2018.27)

FR: TI\_GERICHTE 35.2018.27 du 3 octobre 2018

IT: TI\_GERICHTE 35.2018.27 del 3 ottobre 2018

### **Regeste**

Assicuratore, sulla base di una perizia, ha negato la propria responsabilità per disturbi al piede dx, ritenuti non in nesso causale con inf. Perizia, tuttavia, incentrata su disturbi al ginocchio, occorre un complemento peritale su un aspetto fondamentale ignorato. Rinvio atti

### **Erwägungen**

#### **E. 22**

dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999. Vedi pure: STF 9C\_807/2014 del 9 settembre 2015; STF 9C\_585/2014 dell'8 settembre 2015).

Nel merito

Giusta l'art. 10 LAINF, l'assicurato ha diritto alla cura appropriata dei postumi d'infortunio (cfr. DTF 109 V 43 consid. 2a; art. 54 LAINF) e, in applicazione dell'art. 16 LAINF, l'assicurato totalmente o parzialmente incapace di lavorare (cfr. art. 6 LPGA) a seguito d'infortunio, ha diritto all'indennità giornaliera.

Nel referto peritale dell'8 marzo 2017, gli specialisti dell'\_\_\_\_\_, dopo avere a più riprese indicato di essersi concentrati sugli aspetti legati alle patologie del ginocchio destro, hanno concluso che tali affezioni sono, secondo verosimiglianza preponderante, in nesso causale con l'infortunio, mentre per quanto riguarda i disturbi presenti a livello del piede e della caviglia destra un nesso causale è solo possibile (cfr. doc. 495).

Essi hanno, difatti, considerato quali diagnosi **Überwiegend wahrscheinlich mit (teil-)kausalem Bezug zum Ereignis vom 25.04.2013 (direkte Kontusion der rechten Körperhälfte durch eine herabfallendes Fenster)** quelle attinenti alle affezioni del ginocchio destro, mentre hanno ritenuto solo **Möglicherweise mit (teil-)kausalem Bezug zum Ereignis vom 25.04.2013** quelle concernenti i disturbi del piede e della caviglia destra (cfr. doc. 463).

Chiamato a presentare le proprie osservazioni riguardo alle conclusioni peritali dell'\_\_\_\_\_, l'avv. RA 1, con scritto del 1° giugno 2017 (precedente all'emissione della decisione dell'assicuratore infortuni, n.d.r.), ha contestato il mancato riconoscimento del nesso causale per i disturbi al piede e alla caviglia destra, elencando tutta una serie di documenti medici che attestano, invece, il contrario.

In particolare, il legale dell'interessata ha sottolineato come un nesso causale sia stato ammesso sia dallo stesso specialista consultato dall'assicuratore LAINF, dr. \_\_\_\_\_ (cfr. referto del 15 gennaio 2014), sia poi dal Prof. \_\_\_\_\_, autore dell'intervento chirurgico di artroscopia, revisione del tendine Tibialis posterior, ricostruzione dei legamenti mediali e osteotomia allungativa laterale del calcaneo destro (cfr. referto del 17

febbraio 2015).

Il patrocinatore dell'assicurata ha messo in evidenza come quest'ultimo, con scritto del 16 marzo 2015, ha rilevato che a suo parere l'anamnesi, l'esame clinico e quanto trovato durante l'operazione parlano tipicamente per un problema post-traumatico, spiegando le ragioni del proprio apprezzamento e concludendo che con Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit si può quindi dire che vi è una causalità con l'infortunio.

Inoltre, il legale ha evidenziato che il dr. \_\_\_\_\_ della \_\_\_\_\_, reparto estremità inferiori, nel referto del 26 settembre 2013 ha evidenziato anche la presenza di esiti di distorsione della caviglia destra con probabile rottura dei legamenti anterolaterali del 25 aprile 2013; che dalla MRI della caviglia destra del 22 ottobre 2014 è emerso un diffuso edema osseo del metatarsale I e II che potrebbe rappresentare uno stato molto precoce di una frattura da stress; che il rapporto del 22 gennaio 2015 di 3-Phasenskelett-szintigraphie SPECT CT al piede destro è compatibile con una situazione post-traumatica con incompleto consolidamento della fessura/frattura im Os cuniforme I; che sia il dr. \_\_\_\_\_, sia il dr. \_\_\_\_\_ hanno attestato la presenza di affezioni post-traumatiche.

Alla luce della dettagliata documentazione medica riassunta nelle proprie osservazioni, il legale dell'assicurata ha quindi considerato provata l'esistenza di un nesso causale per i disturbi presentati dalla ricorrente al piede e alla caviglia destra (doc. 516-522).

L'assicuratore LAINF, a fronte di queste motivate contestazioni dell'avv. RA 1 basate su puntuali referti medico-specialistici, senza prima richiedere un complemento peritale agli stessi specialisti dell'\_\_\_\_\_, ha emesso la decisione su opposizione del 22 febbraio 2018 qui impugnata, nella quale - dopo avere riassunto, dal profilo medico, tutto quanto successo dal momento dell'infortunio fino al referto peritale dell'\_\_\_\_\_ ha confermato la propria posizione.

Nella DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV Nr. 10 p. 33 ss. e RAMI 1999 U 356 p. 572), la nostra Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità.

Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.

In una sentenza 8C\_216/2009 del 28 ottobre 2009, pubblicata in DTF 135 V 465 consid. 4.4 e consid. 4.7, il Tribunale federale ha precisato che il giudice delle assicurazioni sociali può fondare la propria sentenza su rapporti allestiti da medici che si trovano alle dipendenze dell'amministrazione, a condizione che non sussista dubbio alcuno, nemmeno il più lieve, a proposito della correttezza delle conclusioni contenute in tali rapporti. Sempre secondo l'Alta Corte, dal principio della parità delle armi che la Corte europea dei diritti dell'uomo ha dedotto dall'art. 6 cpv. 1 CEDU, discende che gli assicurati sono legittimati a mettere in dubbio l'affidabilità dei rapporti dei medici interni all'amministrazione mediante dei mezzi di prova propri. Fra questi mezzi di prova entrano in linea di conto, in particolare, anche le certificazioni dei medici curanti.

Trattandosi invece di perizie affidate dagli assicuratori sociali a medici esterni all'amministrazione o a servizi specializzati indipendenti in ossequio alla procedura di cui all'art. 44 LPGA, esse godono di piena forza probatoria, a condizione che non esistano indizi concreti che ne mettano in dubbio l'affidabilità (cfr. STF 8C\_839/2016 del 12 aprile 2017 consid. 3.2 e 8C\_862/2014 del 2 aprile 2015 consid. 3.2 e riferimenti ivi citati).

Per quel che concerne il valore probante di un rapporto medico, determinante è che esso sia completo sui temi sollevati, che sia fondato su esami approfonditi, che tenga conto delle censure sollevate dalla persona esaminata, che sia stato redatto in piena conoscenza dell'anamnesi, che sia chiaro nella presentazione del contesto medico e che le conclusioni dell'esperto siano motivate (cfr. SVR 2002 IV Nr. 21 p. 63; DTF 125 V 352; RAMI 1991 U 133, p. 311 consid. 1, 1996 U 252, p. 191ss.; DTF 122 V 160 ss., consid. 1c e riferimenti).

L'elemento rilevante per decidere circa il valore probante, non è né l'origine del mezzo di prova né la sua designazione quale rapporto oppure quale perizia, ma semplicemente il suo contenuto (cfr. DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti).

È infine utile osservare che se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la vertenza senza valutare l'intero materiale e indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro. Al riguardo va, tuttavia, precisato che non si può pretendere dal giudice che raffronti i diversi pareri medici e parimenti esponga correttamente da un punto di vista medico, come farebbe un perito, i punti in cui si evidenziano delle carenze e qual è l'opinione più adeguata (cfr. STFA I 811/03 del 31 gennaio 2005, consid. 5 in fine; STFA I 673/00 dell'8 ottobre 2002; SVR 2000 UV Nr. 10 p. 35 consid. 4b).

2.7. Chiamato a pronunciarsi nel caso di specie, questo Tribunale ritiene che al referto peritale degli specialisti dell'\_\_\_\_\_ non possa essere attribuito pieno valore probatorio, senza che prima gli stessi specialisti, per il tramite di un complemento peritale, prendano motivatamente posizione sulle differenti refertazioni medico specialistiche attestanti l'esistenza di un nesso causale tra i disturbi presenti al piede/caviglia destra e l'infortunio - elencate dal legale dell'assicurata sia nelle osservazioni del 1° giugno 2017, che in sede di opposizione e ancora con il ricorso - e spieghino le ragioni per le quali, se del caso, le stesse non siano condivisibili.

Il TCA constata, infatti, che nonostante nell'elenco atti allegato al referto peritale siano stati indicati i vari referti medici citati a più riprese dal patrocinatore dell'assicurata al fine di dimostrare l'esistenza di un nesso causale con riferimento alle affezioni presenti a livello del piede e della caviglia destra (cfr. doc. 454-458), gli specialisti dell'\_\_\_\_\_ non abbiano poi minimamente motivato le ragioni per le quali essi sono giunti alla conclusione che solo i disturbi presenti al ginocchio destro siano, secondo probabilità preponderante, in relazione causale con l'infortunio, mentre quelli al piede/caviglia a destra lo siano solo in maniera possibile (cfr. doc. 495).

In particolare, questo Tribunale rileva che nel referto peritale in discussione gli specialisti dell'\_\_\_\_\_ hanno posto l'accento sulle problematiche presenti al ginocchio destro dell'assicurata.

Infatti, nella valutazione specialistica ortopedico-traumatologica è stato indicato che l'attenzione si è concentrata sulle affezioni presenti al ginocchio destro (cfr. doc. 466, **zusammenfassend stehen anlässlich der aktuellen orthopädischen Untersuchungen**

pathologische Befunde am rechten Knie im Vordergrund, die als Folge der daselbst erlitten intraartikulären Fraktur zu bewerten sind■).

I periti, invece, non si sono soffermati sulle problematiche a livello della caviglia e del piede destro, per le quali hanno solo concluso che vadano ritenute come ■Möglicherweise mit (teil-) kausalem Bezug zum Ereignis vom 25.04.2013■, ma senza spiegare in maniera puntuale per quali ragioni un nesso causale tra tali disturbi e l■infortunio sia solo possibile, ma non probabile o addirittura certo come per contro ritenuto, in particolar modo, sia dal dr. \_\_\_\_\_, sia dal Prof. \_\_\_\_\_.

Una tale carenza, vista l■importanza che la questione riveste al fine di potere correttamente stabilire il diritto a prestazioni dell■assicurata, non può essere accettata e deve essere colmata tramite un complemento peritale.

Tale soluzione appare tanto più necessaria, se si pone mente al fatto che l■amministrazione aveva ritenuto indispensabile predisporre un accertamento peritale proprio a seguito della disputa sorta fra le parti (cfr. doc. 267; 281; 377) per il rifiuto della CO 1 di prendere a carico le spese dell■intervento effettuato dal Prof. \_\_\_\_\_ nel febbraio 2015 proprio al piede/caviglia destra, per mancanza del nesso causale (cfr. scritto del 6 febbraio 2015, doc. 255).

Nonostante il dissenso dell■avv. RA 1 - fondato in special modo sulle spiegazioni fornite su esplicita richiesta del legale dell■assicurata dal Prof. \_\_\_\_\_ con scritto del 16 marzo 2015 (cfr. doc. 280) - la perizia degli specialisti dell■\_\_\_\_\_ non si confronta con quanto valutato dal Prof. \_\_\_\_\_.

Trattandosi di una questione centrale, controversa tra le parti - avendo il medico fiduciario dell■assicuratore infortuni escluso il nesso causale (cfr. scritto del 20 maggio 2015, doc. 293) che invece in precedenza era stato ammesso dal dr. \_\_\_\_\_ (cfr. doc. 121, pag. 8, risposta n. 6 ■valutazione della causalità naturale: persistenza di un nesso di causalità naturale per lo meno probabile preponderante tra l■evento infortunistico del 25.4.2013 e i disturbi segnalati dalla signora RI 1 in particolare al ginocchio e nella regione della caviglia destra■, corsivo della redattrice), causalità ritenuta invece data con certezza dal Prof. \_\_\_\_\_ (cfr. scritto del 16 marzo 2015, doc. 280) - il referto peritale avrebbe dovuto chiarire tale aspetto, attraverso una disamina motivata del tema.

Non avendolo fatto, l■amministrazione avrebbe dovuto chiedere un complemento peritale. Ciò a maggior ragione, ritenuta l■insistenza con la quale la questione è stata contestata dal legale dell■assicurata fin dalle prime osservazioni al referto peritale del 1° giugno 2017 ■ dunque ancor prima dell■emissione della decisione del 13 settembre 2017 - presentando tutta una serie di elementi medico-specialistici di senso contrario, sui quali i periti avrebbero dovuto prendere posizione spiegando le ragioni delle loro (differenti) conclusioni. Ciò che, tuttavia, non è mai accaduto.

Alla luce delle motivate prese di posizione con le quali altri specialisti hanno, invece, considerato esistente secondo probabilità preponderante un nesso causale tra i disturbi al piede e alla caviglia destra e l■infortunio, e ritenuta l■assenza di motivazione sul tema in discussione da parte dei periti competenti, questo Tribunale non può considerare sufficiente quanto indicato dall■amministrazione in sede di risposta di causa, laddove ha liquidato la questione rifacendosi alla considerazione che ■i medici curanti si pronunciano piuttosto a favore dei loro pazienti■ (cfr. doc. VI pag. 7).

Questo Tribunale evidenzia che non spettava certo all'amministrazione esprimere un simile apprezzamento, dovendo la motivazione medica adottata dal Prof. \_\_\_\_\_ forzosamente essere analizzata e commentata dai periti incaricati di accertare proprio quali affezioni dell'assicurata fossero in nesso causale con l'infortunio.

Stante quanto sopra esposto, questo Tribunale ritiene che l'assicuratore LAINF non avrebbe potuto, come invece ha fatto, prescindere dal disporre, prima dell'emanazione della decisione su opposizione, un complemento peritale volto a chiarire il tema controverso, come peraltro richiesto dal patrocinatore dell'assicurata.

L'assicuratore resistente, a cui gli atti vengono dunque retrocessi, dovrà disporre un complemento peritale, chiedendo ai periti dell'\_\_\_\_\_, una volta esaminati tutti i referti medici e gli esami strumentali concernenti il piede/caviglia destra riassunti dall'avv. RA 1 in sede di ricorso, valutare se i disturbi localizzati a tale livello siano o meno in rapporto causale con l'infortunio, fornendo un'adeguata e motivata risposta.

2.9. Visto l'esito favorevole del ricorso, l'assicurata, patrocinata da un legale, ha diritto al versamento da parte dell'assicuratore LAINF di fr. 2.000.-- a titolo di ripetibili.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.